DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che istituisce un gruppo di esperti indipendente e multisettoriale chiamato a fornire consulenza su forme efficaci di investimento nella salute

(2012/C 198/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 168, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, sono tenuti coordinare tra loro le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione, in stretto contatto con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate a definire orientamenti e indicatori, a organizzare scambi delle pratiche migliori e a preparare degli elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.

(2) Nelle sue conclusioni sui valori e principi comuni dei regimi sanitari dell'Unione europea [1], del giugno 2006, il Consiglio riconosce che, benché non sia opportuno cercare di standardizzare i sistemi sanitari a livello di UE, i lavori svolti a livello europeo in tale settore rappresentano un enorme valore. Gli Stati membri si sono pertanto impegnati a collaborare per condividere esperienze e informazioni in materia di buone pratiche.

(3) La decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) [2] («il programma in materia di salute»), pur ribadendo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che i servizi sanitari sono essenzialmente di competenza degli Stati membri, sottolinea che la cooperazione a livello comunitario può arrecare beneficio sia ai pazienti sia ai sistemi sanitari stessi. Conformemente all'articolo 2 di tale decisione, in combinato disposto con i punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato, uno degli obiettivi del programma è «generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute», fornendo analisi e assistenza tecnica a sostegno dei responsabili politici nell'elaborazione e nell'attuazione di normative connesse all'ambito di applicazione del programma.

(4) Nelle sue conclusioni «Verso sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili», adottate il 6 giugno 2011 [3], il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a dare avvio ad un processo di riflessione destinato ad individuare maniere efficaci di investire nella salute; invita inoltre la Commissione a sostenere tale processo facilitando l'accesso a pareri indipendenti degli esperti nei diversi settori.

(5) Il gruppo di lavoro «Sanità pubblica» del Consiglio, riunitosi a livello di alti funzionari, ha istituito un'istanza di cooperazione sulle maniere efficaci di investire nella salute e ha approvato la creazione di gruppi di lavoro in ordine a vari temi, quali il rafforzamento dell'attenzione alla salute nel quadro della strategia Europa 2020 e nel Semestre europeo, la definizione dei fattori propizi all'uso efficace dei fondi strutturali per gli investimenti nel campo della salute, un buon rapporto costo/efficacia nell'uso dei medicinali, modelli di cura integrati e una migliore gestione ospedaliera, nonché la misurazione e il monitoraggio dell'efficacia degli investimenti nel settore della salute.

(6) La Commissione partecipa a tutti questi sottogruppi al fine di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri a livello di sistemi sanitari e di contribuire a tale cooperazione con un apporto di informazioni e conoscenze.

(7) È essenziale che le informazioni e le conoscenze fornite dalla Commissione relative alla sostenibilità dei sistemi sanitari siano basate su pareri scientifici affidabili e opportuni. Tali pareri devono rispondere a criteri di eccellenza, di indipendenza e di trasparenza e devono essere il prodotto di un approccio multisettoriale.

(8) In tale contesto, è opportuno istituire un gruppo di esperti che assista la Commissione fornendole pareri indipendenti e affidabili sulle maniere efficaci di investire nella salute.

(9) Il gruppo dovrà essere composto da persone qualificate dotate della necessaria esperienza, provenienti dal settore pubblico o privato nonché esponenti della società civile. È essenziale che il gruppo di esperti faccia il miglior uso delle competenze scientifiche disponibili non solo nell'UE, ma anche al di fuori di essa, se la specificità della questione lo richiede.

(10) Occorre provvedere a regolamentare la diffusione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

(11) La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri dovranno avvenire in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la

[1] GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.
[2] GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
[3] GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 10.

tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [4].

(12) Occorre stabilire un regime di indennità per garantire la partecipazione al gruppo di esperti dotati delle competenze appropriate, rappresentanti la società civile e i settori pubblico e privato.

(13) È opportuno stabilire la durata dell'applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito un gruppo di esperti che studi modi efficaci di investire nella salute («il gruppo»).

Articolo 2

Mandato

1. Il compito del gruppo consiste nel fornire alla Commissione, su sua richiesta, pareri indipendenti e multisettoriali su come investire efficacemente nella salute nei settori di competenza di cui all'allegato I.

2. Nel formulare i suoi pareri il gruppo deve tener conto del lavoro svolto da altri organismi dell'Unione interessati alla sostenibilità dei sistemi sanitari, quali il comitato di politica economica e il comitato per la protezione sociale.

3. La Commissione trasmette i pareri del gruppo agli Stati membri che esprimono interesse al riguardo.

4. Tali pareri non hanno carattere ufficiale e non sono in nessun caso vincolanti.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1. Il gruppo è composto da un massimo di diciassette membri. La Commissione stabilisce il numero dei membri, al fine di assicurare la conoscenza più approfondita e la migliore comprensione dei diversi sistemi sanitari presenti sul territorio dell'Unione.

2. I membri del gruppo sono nominati a titolo personale, nel quadro di un invito a manifestare interesse.

3. I membri del gruppo sono designati dal direttore generale della DG Salute e consumatori tra coloro che avranno risposto all'invito a manifestare interesse e che soddisfano i requisiti ivi indicati. Si tratta di esperti in uno o più settori di competenza di cui all'allegato I e, insieme, coprono il più ampio ventaglio possibile di discipline.

4. I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato al massimo per tre mandati consecutivi.

5. I membri del gruppo che non sono più in grado di espletare al meglio alle loro mansioni, che si dimettono o che non rispettano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per la durata residua del loro mandato. In tal caso, il direttore generale della DG Salute e consumatori può nominare un sostituto a seguito di un invito alla manifestazione di interesse.

6. I membri del gruppo agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

7. I nomi dei membri del gruppo sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro»).

8. La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [5].

Articolo 4

Funzionamento

1. Il gruppo elegge il presidente e un vicepresidente, secondo il regolamento interno di cui al paragrafo 9 e in conformità delle regole orizzontali della Commissione applicabili ai gruppi di esperti [6].

2. In caso di richiesta di parere, il presidente del gruppo nomina un relatore tra gli esperti. Per questioni particolarmente complesse riguardanti più discipline possono essere nominati diversi relatori. Il relatore/i relatori concordano con la Commissione i dettagli tecnici della domanda di parere. Il relatore/i relatori sono incaricati dell'elaborazione dei pareri.

3. Il gruppo può costituire gruppi ad hoc per l'esame di questioni specifiche. Tali gruppi sono presieduti da un membro del gruppo. Sotto la guida del loro presidente, i gruppi ad hoc riferiscono al gruppo in merito alle loro attività.

4. D'intesa con i servizi della Commissione, il gruppo può invitare a collaborare alle loro attività esperti esterni o esperti di altri organismi dell'UE, ritenuti in possesso delle pertinenti qualifiche e conoscenze scientifiche. I funzionari dei servizi della Commissione direttamente interessati possono partecipare alle riunioni del gruppo.

5. La Commissione può chiedere al gruppo di consultare altri organismi per l'elaborazione del parere.

6. La Commissione può chiedere al gruppo di organizzare una o più riunioni, qualora lo ritenga necessario ai fini dell'elaborazione di un parere. La Commissione stabilisce il luogo delle

[4] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[5] Cfr. nota 4.

[6] C(2010) 7649 def., regola 11, paragrafo 1.

riunioni per far sì che il gruppo possa lavorare nella maniera più efficace possibile. Le spese di soggiorno e di viaggio sono a carico della Commissione europea, come previsto nell'allegato II.

7. I membri del gruppo, nonché gli esperti esterni rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dal trattato e dagli atti adottati in applicazione dello stesso, nonché le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ([7]). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere provvedimenti idonei.

8. La direzione generale per la Salute e i consumatori assicura i servizi di segreteria del gruppo, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle riunioni e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

9. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri, sulla base di una proposta presentata dai servizi della Commissione, in conformità delle regole orizzontali per i gruppi di esperti e del regolamento interno tipo di tali gruppi, adottati dalla Commissione ([8]).

10. La Commissione pubblica le informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo direttamente nel registro o su un apposito sito web indicato in tale registro.

Articolo 5

Spese di riunione

1. I membri del gruppo e gli esperti invitati hanno diritto a un'indennità per la partecipazione alle riunioni del gruppo e la preparazione delle stesse, nonché per eventuali prestazioni come relatori su un argomento specifico, conformemente all'allegato II.

2. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del gruppo e dagli esperti esterni invitati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni di quest'ultima in materia.

3. Le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di destinazione delle risorse.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 1º ottobre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

([7]) Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
([8]) SEC(2010) 1360 def., allegato IV.

ALLEGATO I

SETTORI DI COMPETENZA

Il gruppo coadiuva la Commissione nell'individuare maniere efficaci di investire nella salute, in modo da perseguire sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili.

Tra i potenziali settori di attività figurano, tra l'altro, l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza ospedaliera, i prodotti farmaceutici, la ricerca e lo sviluppo, la prevenzione delle malattie e l'educazione sanitaria, i rapporti col settore della protezione sociale, le questioni transfrontaliere, il finanziamento dei sistemi, i sistemi d'informazione e i registri dei pazienti, le disuguaglianze in campo sanitario.

Tra i settori di competenza che il gruppo deve essere in grado di coprire figurano:

— la pianificazione sanitaria e la fissazione delle priorità di bilancio, in particolare nei seguenti ambiti:

  — epidemiologia,

  — scienze attuariali,

  — economia sanitaria,

  — biostatistica.

— La ricerca in materia di servizi sanitari, in particolare nei seguenti ambiti:

  — studi comparativi ai livelli interregionale e internazionale,

  — medicina basata sulle evidenze (MBE),

  — sorveglianza sanitaria,

  — interconnessione dei registri della popolazione.

— La gestione ospedaliera e delle cure sanitarie, in particolare:

  — valutazione socioeconomica,

  — contabilità,

  — sistemi di accreditamento,

  — indicatori della performance.

— La prestazione di cure sanitarie, in particolare:

  — eEHealth (sanità on line), sistemi di informazione sanitaria e registri dei pazienti; interconnessione dei diversi registri,

  — norme di garanzia della qualità in materia sanitaria, procedure di normalizzazione, indicatori sanitari, protezione dei dati,

  — programmi di screening sanitario,

  — introduzione di nuove tecnologie e protocolli,

  — assicurazione malattia,

  — attuazione delle misure di emergenza/di crisi.

— La promozione e l'educazione sanitaria, in particolare:

  — economia comportamentale,

  — profilassi,

  — programmi di sensibilizzazione alla salute,

  — salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ALLEGATO II

INDENNITÀ

I membri del gruppo e gli esperti invitati hanno diritto a indennità per la partecipazione alle riunioni del gruppo e la preparazione delle stesse secondo le seguenti modalità:

per la partecipazione alle riunioni e la preparazione delle stesse:

— 385 EUR per ogni giornata intera o 200 EUR per una mattinata o un pomeriggio di riunione, o per la partecipazione ad una riunione esterna attinente ai lavori del gruppo,

— 385 EUR per ogni giornata intera di preparazione di una riunione del gruppo. Salvo stima contraria del presidente del gruppo, approvata dalla Commissione, si ritiene che per ciascun giorno di riunione sono necessari due giorni di preparazione.

Per la partecipazione come relatore su una questione che richiede almeno un giorno per l'elaborazione di un progetto di parere, previo accordo scritto della Commissione:

— 385 EUR per ogni giornata intera di partecipazione e per ogni giornata intera di preparazione di una riunione del gruppo. Salvo stima contraria del presidente del gruppo, approvata dalla Commissione, si ritiene che per ciascun giorno di riunione sono necessari due giorni di preparazione.

Inoltre, le spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate in base alle disposizioni in vigore alla Commissione.

La Commissione valuterà regolarmente la necessità di un adeguamento di tali indennità in funzione degli indici dei prezzi, dell'importo delle indennità corrisposte agli esperti in altri organismi dell'UE e dell'esperienza acquisita con riguardo al carico di lavoro dei membri, dei membri associati, degli altri consulenti scientifici e degli esperti esterni. La prima valutazione si terrà nel 2013.